Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 8 marzo 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1965

1966

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1965, n. **1659**.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio salernitana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Viste le delibere del Consiglio d'amministrazione della Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno, in data 28 giugno 1963 e del commissario straordinario del Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, in data 30 gennaio 1965;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Salerno, di 2ª categoria, con sede in Salerno, è incorporato nella Cassa di risparmio salernitana, con sede in Salerno.

Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1965

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *marzo* 1966
Atti del Governo, registro n. 201, *foglio n.* 101. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. **1660**.

Norme per l'iscrizione dei cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea nel ruolo ordinario dei mediatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;

Visto il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, numero 1203;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea n. 224 del 25 febbraio 1964;

Sentita la Commissione di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno e per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

I cittadini degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea possono esercitare in Italia la professione di mediatore, a norma della legge 21 marzo 1958, n. 253, a condizione che siano iscritti nel ruolo ordinario di cui all'art. 2 terzo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1926.

Art. 2.

I predetti cittadini, per ottenere la iscrizione nel ruolo ordinario dei mediatori, debbono avere i requisiti indicati nel primo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, numero 1926. La prova di tali requisiti, a eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino.

Art. 3.

L'attività non professionale di mediatore può essere liberamente svolta in Italia dal cittadino di altro Stato membro della Comunità Economica Europea che abbia preventivamente notificato alla Camera di commercio, industria e agricoltura competente per territorio l'operazione commerciale che intende preparare o far concludere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — LAMI STARNUTI — TAVIANI — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 99. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1661.

Norme in materia di riconoscimento della nazionalità dei film nell'ambito della C.E.E.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, istitutiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Visto l'art. 63 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, approvato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 15 ottobre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, pubblicata sulla « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee numero 159 del 2 novembre 1963;

Vista la raccomandazione della Commissione della Comunità Economica Europea n. 124 dell'8 aprile 1964;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità Economica Europea (C.E.E.) e della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.);

Sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 3 della menzionata legge 13 luglio 1965, n. 871;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

In attuazione di quanto previsto nella direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 15 ottobre 1963, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 159 del 2 novembre 1963, riguardante l'applicazione delle disposizioni del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi in materia di cinematografia, sono considerati nazionali, ai fini e per gli effetti in detta direttiva indicati, i film che rispondono ai requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva medesima.

Art. 2.

L'accertamento dei requisiti richiesti dagli articoli 3 e 4 della direttiva, di cui all'articolo precedente, per i film di lungo e di corto metraggio e la relativa dichiarazione di nazionalità sono attuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo secondo lo schema allegato al presente decreto.

Art. 3.

I film di lungo e di corto metraggio, dichiarati nazionali di uno Stato membro della Comunità Economica Europea e muniti di un certificato di origine che attesti tale nazionalità ai sensi e per gli effetti della ricordata direttiva, possono essere importati, distribuiti ed utilizzati nel territorio della Repubblica Italiana alle condizioni previste nella direttiva medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1965

SARAGAT

MORO — CORONA — TAVIANI — REALE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 100. — VILLA

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DIREZIONE GENERALE DELLO SPETTACOLO

CERTIFICATO DI NAZIONALITA' . . . .

per pellicola cinematografica impressionata rilasciata a norma dell'art 11 *della direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea* **del 15 ottobre 1963 (1)**

Il . . . . (2) certifica che il film: . . . .

. . . .

è di nazionalità . . . .

Il presente certificato è rilasciato per valere come attestato presso le Autorità competenti degli Stati membri della Comunità Economica Europea.

. . . . il . . . .

(1) « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità Europee n. 159 del 2 novembre 1963 n. 2661/63

(2) Autorità che rilascia il certificato.

Visto: *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo* CORONA

SCHEDA TECNICA

Titolo: . . . . metraggio . . . . .

formato: . . . . . . impresa/e di produzione: . . . .

lingua/e della o delle versioni originali: . . . .

teatri di posa: . . . . autori: . . . .
(cognome e nome)

nazionalità: . . . .
(o assimilato ai sensi dell'art. 3 della prima direttiva)

della sceneggiatura: . . . . dell'adattamento: . . . .

dei dialoghi: . . . . del commento musicale: . . . .

. . . . regista: . . . . collaboratori alla

creazione: . . . . attori: . . . .

. . . .

direttore di produzione: . . . . direttore della fotografia: . . . .

tecnico del suono . . . . capo montatore: . . . .

scenografo: . . . . costumista: . . . .

Se si tratta di film in coproduzione, specificare le imprese straniere di produzione, i titoli delle versioni originali diverse dalla versione (1) . . . . , gli accordi di coproduzione in base ai quali il film stesso è stato prodotto e le percentuali rispettive degli apporti finanziari.

Se si tratta di film in compartecipazione, specificare le imprese straniere di produzione; i titoli delle versioni originali diverse dalla versione (1) . . . . , le percentuali rispettive degli apporti finanziari.

(1) Nella lingua del Paese che rilascia il certificato.

Visto: *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo:* CORONA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. **1662.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Gattinara (Vercelli).

N. 1662. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Gattinara (derivante dalle Casse scolastiche dell'ex Scuola di avviamento professionale a tipo agrario e della Scuola media statale del preesistente ordinamento, site nella stessa località che sono soppresse) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 92. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. **79.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Cecilia, in Vigevano (Pavia).

N. 79. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Cecilia, in Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 103. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. **80.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Ponziano Papa Martire, in Roma.

N. 80. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma in data 3 febbraio 1963, integrato con altro decreto del 4 successivo e con dichiarazione del 29 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Ponziano Papa Martire alla Cecchina del comune di Roma, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 105. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1966, n. **81.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Ragusa.

N. 81. Decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 8 dicembre 1964, integrato con due dichiarazioni del 20 maggio e 11 settembre 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di San Paolo Apostolo, in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 104. — VILLA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Genova.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Genova, costituito, per legge, di 80 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1964, di vari schieramenti di diversa ispirazione politica e singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

Tuttavia, la coalizione di alcuni gruppi consiliari (in grado di contare sull'apporto di 40 voti), nonchè l'eterogeneità degli altri consentirono l'elezione del sindaco e della Giunta.

Peraltro, la mancanza di una determinante maggioranza non poteva non riflettersi negativamente sulla funzionalità degli organi di amministrazione.

Infatti, a seguito della mancata approvazione del bilancio per l'esercizio 1965, da parte del Consiglio comunale, nella seduta del 5 agosto di quell'anno — nella quale votarono a favore i 40 consiglieri dei gruppi facenti capo alla Giunta e contro i 40 consiglieri dell'opposizione — il sindaco e gli assessori rassegnarono le dimissioni dalla carica.

Ai fini della ricostituzione degli organi di amministrazione, vennero aperte trattative volte ad esaminare la possibilità di un'intesa fra i vari gruppi consiliari, ma i tentativi non raggiunsero lo scopo, che anzi i gruppi si irrigidirono in un atteggiamento che pose maggiormente in risalto l'inconciliabilità delle rispettive posizioni.

In tale situazione di dissensi, il Consiglio comunale si riunì il 30 settembre per procedere alla rielezione delle cariche, ma la riunione riuscì infruttuosa, nessuno dei candidati alla carica di sindaco avendo ottenuto la prescritta maggioranza dei suffragi.

Nella seduta consiliare di seconda convocazione, tenutasi l'8 ottobre, vennero rieletti il sindaco e la Giunta nelle persone degli stessi amministratori già dimissionari.

Peraltro, a meno di due mesi dalla loro elezione, permanendo le cause di disaccordo, anche i predetti nuovi organi di amministrazione rassegnarono le dimissioni, delle quali il Consiglio comunale prese atto nella seduta del 6 dicembre.

L'impossibilità, in cui era venuto a trovarsi il Consiglio di procedere all'essenziale adempimento della costituzione di stabili organi di amministrazione, veniva a ripercuotersi, ormai, su tutto l'andamento dell'attività amministrativa.

S'imponeva, pertanto, l'esigenza di ristabilire, con carattere di assoluta urgenza, le condizioni per l'efficiente espletamento delle funzioni amministrative.

Conseguentemente, in data 7 dicembre, il prefetto provvide a far diffidare ciascun consigliere comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, perchè entro il termine del 31 dicembre venisse superata la situazione di crisi mediante l'elezione di organi in grado di assicurare, con efficienza e continuità, la gestione della civica azienda.

Senonchè, ancora una volta, il Consiglio comunale, riunito in prima convocazione nella seduta del 14 dicembre, non riuscì ad esprimere la prescritta maggioranza per la elezione del sindaco, mentre nella successiva seduta del 20 dicembre, in seconda convocazione, il sindaco e quasi tutti gli assessori vennero eletti con i voti dello schieramento consiliare dal quale gli organi di amministrazione erano stati precedentemente sostenuti, restando così la situazione fondamentalmente immutata.

Tale stato di cose, che avrebbe impedito al sindaco ed alla Giunta rieletti di amministrare con pienezza di poteri, induceva gli organi stessi a rinunciare nuovamente alla carica.

Acquisita inequivocabilmente la prova dell'incapacità del Consiglio di esprimere efficienti organi di amministrazione, il prefetto ha proposto, a norma del su citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la sostanziale carenza del Consiglio comunale di Genova in ordine all'essenziale adempimento della costituzione di efficienti organi di amministrazione, si ritiene che ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta, la quale, in effetti, costituisce il solo rimedio idoneo ad ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione gravemente pregiudizievole agli interessi del civico ente.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 febbraio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Genova ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giuseppe Franzè.

Roma, addì 23 febbraio 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insuperabili contrasti interni, il Consiglio comunale di Genova non è stato in grado di dare vita ad efficienti organi d'amministrazione, omettendo così di ottemperare, nonostante la formale diffida del prefetto, ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 febbraio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Genova è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giuseppe Franzè è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1966

SARAGAT

TAVIANI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1965.

Nomina di un membro della Commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visto l'art. 58 della predetta legge n. 973, che prevede in seno alla Commissione un numero di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria di almeno due unità, nonchè di almeno un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

Considerato che con la nomina dell'ispettore generale Giuseppe Befani del Ministero dell'industria e commercio (decreto ministeriale 2/31943 del 24 giugno 1965 registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1965, registro n. 26, foglio n. 281) i rappresentanti dei due dicasteri interessati sono in numero uguale;

Considerata l'opportunità di integrare la Commissione suddetta con l'aggiunta di un nuovo membro appartenente all'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Il dott. Carlo Bonavita, direttore di divisione del Ministero delle finanze, capo della Divisione lotterie e concorsi a premio dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è nominato componente della Commissione interministeriale incaricata di esaminare domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e la relativa spesa farà carico al capitolo 1151 dell'anno finanziario in corso.

Roma, addì 13 dicembre 1965

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

p. *Il Ministro per l'industria e commercio*
OLIVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1966
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 168

(1980)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1965.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 settembre 1964, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale:

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965.

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1965.

In aumento:

Cap. 106. — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	L.	1.500.000
Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 da corrispondersi al personale statale	»	1.000.000
	L.	2.500.000

In diminuzione:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	»	2.500.000

Roma, addì 31 dicembre 1965

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2010)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1966.

Conferma del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 27 agosto 1962, relativo alla ricostituzione degli Organi normali di amministrazione e di controllo dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli Organi predetti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto dell'Ente, i rappresentanti della categoria degli artisti che esercitano come prevalente attività professionale la pittura, la scultura, l'incisione o altre arti affini devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leo Solari è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Bacci prof. Maria Baccio, Costi prof. Raffaele, Indrio prof. Guido, Mirabella prof. Rosario, Monti prof. Rolando, Novelli prof. Gastone e Piccolo prof. Giuseppe, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Di Pinto Pistarà dott.ssa Carmela, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto come segue:

Clementi prof. Umberto, membro effettivo, Pettinelli prof. Diego, membro effettivo e Saini prof. Fulvio, membro supplente, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Mancuso dott. Giacomo, membro effettivo e Marconi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1875)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in anni due la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1963 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Trento e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico

E' ricostituita, nella provincia di Trento presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Zorzi dott. Giorgio, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Membri:

Gieri dott. Giovanni, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Innocenzi geom. Romeo, rappresentante del Genio civile;

Tomasi dott. Ezio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Happacher dott. Vittorio, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Merz Aldo, Lodi Lelio, Cioffi Gaetano, Pedrini Umberto, Marchesoni Giuseppe, Mattei Augusto e Bresadola Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Ferroni rag. Iginio, Dalla Fior rag. Giorgio, Pisani dott. Giorgio e Recanatini Mario, rappresentanti dei datori di lavoro;

Rosa geom. Dario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1945)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Asti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Asti n. 11218/4, datata 6 ottobre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Vogliolo Giovanni, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (C.G.I.L.), con il sig. Zanforlini Gianni;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Zanforlini Gianni è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Asti, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Vogliolo Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1938)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera n. 19171, datata 2 ottobre 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè deceduto — il signor Di Cio Giovanni, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), con il signor Monteleone Lorenzo;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Monteleone Lorenzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Matera, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Di Cio Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Viste le note del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bari n. 832 dell'8 gennaio 1966 e n. 32332 del 18 ottobre 1965, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire il signor De Gaetano Vincenzo e l'ing. Laspalluto Angelo — membri della citata Commissione quali rappresentanti, il primo, dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) e, il secondo, dello Ufficio del genio civile — rispettivamente, con il geometra Ruccia Giuseppe e con l'ing. sup. D'Ambrosio Francesco Paolo;

Decreta:

Articolo unico

Il geom. Ruccia Giuseppe e l'ing. sup. D'Ambrosio Francesco Paolo sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Bari — quali rappresentanti, il primo, della C.I.S.L. e, il secondo, dell'Ufficio del genio civile — in sostituzione, rispettivamente, del sig. De Gaetano Vincenzo e dell'ing. Laspalluto Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

(1957)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1966.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1960, n. 42810, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Mantova e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione, tra le altre, della strada comunale « San Martino dall'Argine-Spineda », in quanto non riconosciuta in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge n. 126 per la strada anzidetta;

Visto il voto del 12 ottobre 1965, n. 1532, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciale della sopracitata strada;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « San Martino dall'Argine-Spineda », che, con inizio da San Martino dall'Argine (Strada statale n. 10 Padana Inferiore) termina al confine della provincia di Mantova presso la località Fornacione, dove si innesta al tronco già provincializzato per l'abitato di Spineda in provincia di Cremona, dell'estesa di km. 2 + 500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

(1864)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Sostituzione di un componente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1961, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Viste le leggi 16 dicembre 1964, n. 1320 e 13 luglio 1965, n. 837, con le quali è stata prorogata la durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;

Vista la designazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie del proprio rappresentante, in seno alla Commissione regionale, nella persona del sig. Francesco Leonardi, in sostituzione del dott. Giorgio Roccanti, deceduto;

Decreta:

Il sig. Francesco Leonardi è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del dottor Giorgio Roccanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1903)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1966.

Revoca delle autorizzazioni a produrre preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina concesse alla officina farmaceutica della ditta Foscama - Industria Farmaceutica Italiana, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti n. 2706 in data 1° febbraio 1960 e n. 3034 in data 16 gennaio 1963, con i quali la ditta Foscama - Industria Farmaceutica Italiana, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torino, Lungodora Napoli n. 6/1 (ex corso Napoli n. 2), rispettivamente preparati galenici nelle forme farmaceutiche: supposte, pomate, compresse, confetti, granulati e polveri e prodotti chimici da usare in medicina;

Visto l'atto notarile in data 5 luglio 1965 per notaio dott. Beniamino Papa, registrato a Roma il 17 luglio 1965 al n. 7324, dal quale risulta che la Società per azioni Foscama - Industria Farmaceutica Italiana e la S.p.A. Biomedica-Foscama - Industria Chimico Farmaceutica si sono fuse mediante incorporazione della Foscama nella Biomedica-Foscama S.p.A. e che per effetto della fusione la Foscama S.p.A. ha cessato di esistere e la Biomedica-Foscama S.p.A. ha incorporato la Foscama S.p.A. subentrando in tutti gli oneri ed in tutti i diritti di quest'ultima;

Vista la dichiarazione in data 22 dicembre 1965, con la quale la ditta Biomedica-Foscama - Industria Chimico Farmaceutica S.p.A., con sede in Roma, via Tiburtina km. 15, rinunzia alle autorizzazioni a produrre nella officina farmaceutica sita in Torino, Lungodora Napoli n. 6/1 preparati galenici, nelle forme farmaceutiche sopra indicate e prodotti chimici da usare in medicina;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta Foscama - Industria Farmaceutica Italiana S.p.A. le autorizzazioni concesse alla officina farmaceutica, sita in Torino, Lungodora Napoli n. 6 (già corso Napoli n. 2), con i decreti ministeriali, n. 2706, in data 1° febbraio 1960 e n. 3034 in data 16 gennaio 1963.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(2014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Caserta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 25 febbraio 1966, la provincia di Caserta viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 520.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2097)

Autorizzazione al comune di Castellana Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Castellana Sicula (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.179.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1939)

Autorizzazione al comune di Barete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Barete (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.328.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1940)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di Motta Montecorvino (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.842.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1941)

Autorizzazione al comune di S. Stefano di Sessanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1966, il comune di S. Stefano di Sessanio (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.561.023, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1938)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

Il dott. Vincenzo Ambrosetti, nato ad Agrigento il 25 luglio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 26 febbraio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(1964)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 13 settembre 1965 al 19 settembre 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.986	3.344	232	1.986	1.731	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	34.355	44.175

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5% . . .	7.984	11.111	6.155	7.984	9.796	15.465
	16	2. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% . . .	8.773	9.719	5.578	8.773	12.136	19.880
	17	3. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	10.073	9.679	5.188	10.073	13.596	22.925
	18	4. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24% .	11.633	9.631	4.720	11.633	15.348	26.579
	19	5. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27% .	12.413	9.607	4.486	12.413	16.224	28.406
	20	6. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	13.193	9.583	4.252	13.193	17.100	30.233
	21	7. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43% .	16.573	9.479	3.238	16.573	20.896	38.150
	24	8. superiore al 43% . .	23.853	9.255	1.563	23.853	29.072	55.202
		III. altri.						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13% .	7.210	8.156	4.015	7.210	10.573	16.130
	28	2. superiore al 13% e inferiore o uguale al 18%	8.510	8.116	3.625	8.510	12.033	19.175
	29	3. superiore al 18% e inferiore o uguale al 24%	10.070	8.068	3.157	10.070	13.785	22.829
	30	4. superiore al 24% e inferiore o uguale al 27%	10.850	8.044	2.923	10.850	14.661	24.656
	31	5. superiore al 27% e inferiore o uguale al 30%	11.630	8.020	2.689	11.630	15.537	26.483
	32	6. superiore al 30% e inferiore o uguale al 43%	15.010	7.916	1.675	15.010	19.333	34.400
	35	7. superiore al 43%	22.290	7.692	zero	22.290	27.509	51.452
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5%; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6%:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*) . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri . .	6.421	9.548	4.592	6.421	8.233	11.715
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27% . . .	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	28.295
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	48.101
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	34.355	44.175
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	10.573 (*f*)	16.130 (*f*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (*f*)	8.116 (*f*)	3.625 (*f*)	8.510 (*f*)	12.033 (*f*)	19.175 (*f*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (*f*)	8.068 (*f*)	3.157 (*f*)	10.070 (*f*)	13.785 (*f*)	22.829 (*f*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (*f*)	8.044 (*f*)	2.923 (*f*)	10.850 (*f*)	14.661 (*f*)	24.656 (*f*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (*f*)	8.020 (*f*)	2.689 (*f*)	11.630 (*f*)	15.537 (*f*)	26.483 (*f*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (*f*)	7.916 (*f*)	1.675 (*f*)	15.010 (*f*)	19.333 (*f*)	34.400 (*f*)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (*f*)	7.692 (*f*)	zero (*f*)	22.290 (*f*)	27.509 (*f*)	51.452 (*f*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.421 (*f*)	9.548 (*f*)	4.592 (*f*)	6.421 (*f*)	8.233 (*f*)	11.715 (*f*)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	31.420
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	51.226
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.567 (*c*) (*g*)	67.907 (*g*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	56.589 (*g*)
	08	II. non nominato	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	zero (*g*)	2.140 (*c*) (*g*)	44.876 (*g*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	11.230
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	11.230
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47%, in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	13.110
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	9.772 (*h*)	zero	zero	9.772
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	16.026 (*h*)	zero	16.026 (*h*)	16.026
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	16.026

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47% e inferiore o uguale al 62% in peso della materia non grassa	6.186	17.630	zero	6.186	11.698 (c)	30.830
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	14.599	zero	5.486	10.540 (c)	23.980
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62% e inferiore o uguale al 68% in peso della materia non grassa	2.218	7.598	zero	2.218	3.751 (c)	18.762
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68% e inferiore o uguale al 73% in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	12.923
	13 16	F. formaggi fusi	4.845	14.185	3.644	6.356	11.557 (c)	30.637
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.528	7.309	7.856	13.042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C..

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 46

Corso dei cambi del 7 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,025	625,05	625,08	625,10	624,98	624,95	625,09	625,05	624,96	625,02
$ Can.	580,701	580,60	580,50	580,60	579,60	580,70	580,62	580,70	580,76	580,75
Fr. Sv.	144,10	144,02	144,05	144,045	144 —	144,02	144,041	144,09	144,03	144,03
Kr. D.	90,552	90,53	90,55	90,57	90,50	90,53	90,555	90,58	90,53	90,54
Kr. N.	87,425	87,42	87,45	87,44	87,45	87,43	87,42	87,43	87,42	87,45
Kr. Sv.	121,044	120,98	121 —	121,015	120,90	120,96	121,0175	120,96	120,96	121 —
Fol.	172,403	172,90	172,85	172,87	172,85	172,85	172,86	172,85	172,89	172,80
Fr. B.	12,568	12,57	12,5690	12,5680	12,565	12,56	12,5675	12,57	12,57	12,565
Franco francese	127,544	127,55	127,54	127,55	127,50	127,56	127,55	127,56	127,53	127,54
Lst.	1748,640	1748,60	1747,95	1748,45	1748,50	1748,50	1748,375	1748,50	1748,55	1748,50
Dm. occ.	155,375	155,70	155,76	155,77	155,73	155,67	155,76	155,74	155,67	155,72
Scell. Austr.	24,133	24,18	24,17	24,18625	24,15	24,18	24,185	24,17	24,18	24,18
Escudo Port.	21,823	21,82	21,82	21,83	21,84	21,83	21,8075	21,83	21,82	21,82
Peseta Sp.	10,427	10,43	10,44	10,43	10,43	10,43	10,4297	10,42	10,42	10,43

Media dei titoli del 7 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,825
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,325
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,375
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,675
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	101,50
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,525
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 marzo 1966

1 Dollaro USA	625,095
1 Dollaro canadese	580,61
1 Franco svizzero	144,043
1 Corona danese	90,562
1 Corona norvegese	87,43
1 Corona svedese	121,016
1 Fiorino olandese	172;865
1 Franco belga	12,568
1 Franco francese	127,55
1 Lira sterlina	1748,412
1 Marco germanico	155,765
1 Scellino austriaco	24,186
1 Escudo Port.	21,819
1 Peseta Sp.	10,429

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935, n. 502-R-Gab. con cui al sig. Comploj Giuseppe nato a Santa Cristina Valgardena il 22 settembre 1889 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Comploi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 novembre 1965 dal sig. Comploi Viktor Engelhard, figlio del predetto in atto residente a Santa Cristina Valgardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccenato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602-38435-19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851-Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 14 marzo 1935 numero 502-R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Comploi Viktor Engelhard, nato a Santa Cristina Valgardena il 10 settembre 1923, della moglie Moroder Adriana Rosa nata a Bolzano il 23 febbraio 1923, della figlia Monica Sabina nata a Bolzano il 26 aprile 1965, residenti a Santa Cristina Valgardena viene ripristinato nella forma tedesca di Comploj.

Il sindaco del comune di Santa Cristina Valgardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 20 febbraio 1966

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(2049)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di lavoro per uomini di Venezia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre successivo, con il quale veniva indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di lavoro per uomini di Venezia - gruppo 2°;

Atteso che tale concorso è andato deserto;

Ravvisata la necessità di bandire un nuovo concorso;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, numero 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso la Casa di lavoro per uomini di Venezia, con la retribuzione iniziale annua lorda di L. 496.700 (gruppo 2°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato dal procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Venezia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo all'abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza e il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta all'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta bollata, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in carta bollata;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati «abili arruolati» del competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal Distretto militare competente in carta bollata;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in carta bollata, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspirati siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria e idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi, formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine e di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per i fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri né alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1966

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1966
Registro n. 6 Grazia e giustizia, foglio n. 243. — GALLUCCI

(1878)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di maturità classica o scientifica, ovvero diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale degli istituti tecnici dello Stato italiano.

Sono ritenuti validi ai fini dell'ammissione al concorso suddetto, anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico (sezione ragioneria o fisico-matematica) ed i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Al concorso possono partecipare anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.
Limiti di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre al titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940,43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dallo Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ot-

tobre 1960, n. 1306 e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55.

3) Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della Guardia di finanza, delle Guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma dal successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo articolo 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire allo Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato della autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nello impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dallo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilascato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato penale;

4) certificato medico;

5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilascirsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti dela guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essere organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il Mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guarra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichia-

rati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un ceritificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi da territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare e di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituti di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al numero 11) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'Autorità militare competente;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, numero 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal Conservatore stesso.

Art. 9.
Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.
Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Udine e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad eccezione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.
Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1583)

Norme integrative al bando di concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro 39 Finanze, foglio n. 243, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica della tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288 recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra, in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 8, ultimo comma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

«Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288».

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8, lettera *g*), ultimo comma, del predetto decreto ministeriale è sostituito come segue:

«Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 8, lettera *l*) del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito come segue:

«Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera g) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, in carta da bollo, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 268

(1584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane per l'estate 1966, indetto dall'E.N.P.A.S. a favore dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti 11.500 in turni di 30 giorni ciascuno;
colonie montane posti 7.500 in turni di 30 giorni ciascuno.

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per circa 1000 posti in turni di 28 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli - riconosciuti bisognosi di cure climatiche - che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese e tedesca, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

I minori ammessi al beneficio, durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di L. 3.000.000 in caso di morte e di L. 5.000.000 in caso di invalidità permanente.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 *marzo* 1966 *istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.*

Nella domanda - redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente - dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende l'iscritto - rilasciata in data non anteriore al presente bando - attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza.

2. Stato di famiglia.

3. Certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1958) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

4. *Certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza,* dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1963.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(1583)

Norme integrative al bando di concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1965, registro 39 Finanze, foglio n. 243, non ancora pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con il quale è stato indetto un concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione periferica della tasse e imposte indirette sugli affari;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288 recante provvedimenti in favore delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di servizio;

Considerato che occorre integrare il bando del concorso di cui sopra, in conformità della norma sopraggiunta;

Decreta:

Art. 1.

Il disposto dell'art. 3, n. 8, ultimo comma del decreto ministeriale 25 settembre 1965, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati e invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove ed orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 ».

Art. 2.

Il disposto dell'art. 8, lettera *g*), ultimo comma, del predetto decreto ministeriale è sostituito come segue:

« Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori ».

Art. 3.

Il disposto dell'art. 8, lettera *l*) del decreto ministeriale citato nelle premesse è sostituito come segue:

« Le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre, in carta da bollo, una dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1965

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1966
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 268

(1584)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ventimila posti in colonie marine e montane, per l'estate 1966, indetto dall'E.N.P.A.S. a favore dei figli degli iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato.

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate da questo Ente.

I posti disponibili sono ripartiti come appresso, salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze:

colonie marine posti 11.500 in turni di 30 giorni ciascuno;
colonie montane posti 7.500 in turni di 30 giorni ciascuno.

Sono, inoltre, previste colonie montane all'estero per circa 1000 posti in turni di 28 giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane in Patria possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche che, alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età; nelle colonie all'estero possono essere ammessi i ragazzi che, alla data di cui sopra, abbiano compiuto i 12 anni e non abbiano superato i 13 anni di età.

In considerazione anche del carattere culturale cui è informata la istituzione delle colonie all'estero, nella scelta dei ragazzi da avviare in tali colonie sarà data la preferenza ai concorrenti che documentino di aver intrapreso, presso le scuole, lo studio della lingua francese e tedesca, in relazione al Paese nel quale verranno avviati.

I minori ammessi al beneficio, durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di L. 3.000.000 in caso di morte e di L. 5.000.000 in caso di invalidità permanente.

Sono esclusi dall'ammissione nelle colonie dell'Ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) quelli che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche e psichiche tali da richiedere cure assistenziali e dietetiche particolari non compatibili con la vita in comunità e in particolare da diabete, nefropatie, cardiopatie, epilessia ed enuresi.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 31 *marzo* 1966 *istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.*

Nella domanda redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1. Dichiarazione dell'Amministrazione dalla quale dipende, l'iscritto rilasciata in data non anteriore al presente bando attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione dovrà essere redatta sul mod. T.A.28 da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti Amministrazioni da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza.

2. Stato di famiglia.

3. Certificato di vaccinazione antivaiolosa (o di rivaccinazione per i fanciulli nati anteriormente al 1° giugno 1958) *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

4. *Certificato rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza*, dal quale risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto alla vaccinazione antidifterica o alla vaccinazione antidifterica di richiamo in data posteriore al 1° settembre 1963.

5. Certificato di vaccinazione o rivaccinazione antitifoparatifica praticata dopo il 1° gennaio 1966 se per via orale o dopo il 1° gennaio 1965 se per via parenterale, *rilasciato esclusivamente dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.*

6. Certificato di completata vaccinazione antipoliomielitica *rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal sanitario vaccinatore.*

7. Dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia (marina o montana) rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S.1, di cui innanzi e fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute in tempo debito agli uffici dell'E.N.P.A.S.; non verranno accettate le domande presentate, sia pure entro i termini, presso altre Amministrazioni.

Le domande che non saranno provviste della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici nè dalla Direzione generale dell'Ente.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà, insindacabilmente, in merito all'ammissione degli aspiranti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni caso. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

a) scheda sanitaria mod. A.C.S.1-*bis* - da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'Ente - compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* di detta scheda mod. A.C.S.1-*bis* dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'assistito, *a cura dell'interessato*, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano provvisti della scheda sanitaria compilata e firmata nelle parti *A* e *B* come innanzi specificato;

b) un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

c) un paio di sandali per gli ammessi alle colonie marine;

d) mutandine da bagno per i fanciulli e costumino da bagno per le fanciulle ammessi alle colonie marine;

e) indumenti di lana (una maglia pesante o golf e una panciera di lana e due paia di calzini di lana), *scarpe pesanti e scarpe di gomma* per i fanciulli ammessi alle colonie montane; i ragazzi ammessi alle colonie all'estero dovranno essere provvisti, inoltre, di un paio di pantofole;

f) spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

g) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 × 40) con sopra scritto il nome e cognome del bambino; i ragazzi ammessi alle colonie estere dovranno essere forniti di una valigia o di sacco alpino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Tutti i capi di corredo dovranno essere contrassegnati in modo chiaro ed indelebile con il numero di matricola che verrà tempestivamente comunicato agli interessati.

Gli ammessi alle colonie all'estero dovranno esibire, all'atto della partenza, una fotografia debitamente autenticata (dal sindaco o da un notaio) o tessera delle Ferrovie dello Stato con foto. Tale documento è indispensabile per il transito della frontiera.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S.1-bis debitamente compilata nelle parti A e B del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'Ente i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie, e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio, in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine della attività climatica (prima decade di settembre), rimborsate - limitatamente al bambino e ad un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali - dalla Direzione generale dell'Ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, Ufficio 22°, via Santa Croce in Gerusalemme, 55) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dei documenti di viaggio entro e non oltre il 30 settembre 1966.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in quanto i visitatori possono essere involontari veicoli di malattie contagiose, ed in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene sconsigliato ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi, potrà essere consentita la visita ai minori ospiti ed, in ogni modo, non prima del 15° giorno dall'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato della autorità sanitaria del luogo di provenienza - rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita - dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemia in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, *viene, altresì, fatto assoluto divieto ai parenti di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità di posti.

Parimenti, in caso di disponibilità di posti, potranno essere accolte, le domande inoltrate dopo i termini di scadenza innanzi fissati.

Roma, addì 24 febbraio 1966

Il presidente: Palmiro FORESI

(2116)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia Agrigento.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4352 del 18 giugno 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura dei posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Menfi e Sant'Angelo Muxaro;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Agrigento, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così costituita:

Presidente:

Vaccaro dott. Mario, vice prefetto.

Componenti:

Caponcello dott. Luigi, consigliere di 1ª classe della Prefettura di Agrigento;

Maggi dott. Daniele, medico provinciale capo;

Curaba dott. Francesco, primario ostetrico dell'Ospedale « San Giovanni di Dio » di Agrigento;

Gueli dott. Alessandrino, libero esercente specializzato in ostetricia;
Stornajuolo Zanetti Anna, ostetrica condotta.

Segretario:
Colavolpe dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della Prefettura di Agrigento e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 15 febbraio 1966

Il medico provinciale: TUMMINIA

(1814)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Milano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 4930 del 3 dicembre 1964 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a un posto di veterinario condotto vacante in provincia di Milano al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria formata dalla Commissione stessa, relativa a n. 35 concorrenti risultati idonei;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Viste le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/1/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso di cui alle premesse:

1.	Longhi Mosè	punti 73.802
2.	Salvalaglio Pietro	» 66,590
3.	Nobili Gianfranco	» 65,715
4.	Cicardi Valentino	» 65,527
5.	Malgarini Massimo	» 62,681
6.	Sacco Tommaso	» 61,984
7.	Marelli Edoardo	» 57,201
8.	Zuffada dott. Agostino	» 56.010
9.	Armanasco Angelo	» 55,250
10.	Mazzocchi Luigi	» 55,100
11.	Galliano Michelino	» 55,050
12.	Bonomi Ernesto	punti 55,000
13.	Baroni Luigi	» 54,900
14.	Ceccarelli Danilo	» 54,500
15.	Gazzola Agostino	» 53,100
16.	Ratti Enzo	» 53,050
17.	Cremagnani Angelo	» 53,000
18.	Ragni Luigi Erminio	» 52,500
19.	Piantoni Guido	» 51,000
20.	Mutti Amerigo	» 50,500
21.	Peruzzi Luigi	» 50,300
22.	Dellassanta Evasio	» 50,250
23.	Testori Leopoldo	» 50,150
24.	Ciresola Cornelio	» 50,000
25.	Mongardini Paolo	» 49,750
26.	Padovani Pierleandro	» 49,500
27.	De Bernardi Pier Paolo	» 49,000
28.	Vitali Gianfranco	» 48,100
29.	Robaldo Antonio	» 48,000
30.	Ghigo Pietro	» 47,900
31.	Galli Antonio	» 47,500
32.	Persico Alfredo	» 47,000
33.	Buono Ferruccio	» 45,000
34.	Castagna Luigi	» 43,000
35.	Burlini Luigi	» 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 10 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: COPPI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto e richiamato in ogni sua parte il decreto di pari data n. 49.110.11/861, con il quale stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso pubblico, per titoli e per esami a un posto di veterinario condotto vacante al 30 novembre 1964, bandito con proprio decreto numero 4930 del 3 dicembre 1964;

Viste le domande dei singoli candidati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le circolari del Ministero dell'interno e del Ministero della sanità, rispettivamente del 28 novembre 1959, n. 22003/1/L e del 30 novembre 1959, n. 1381;

Decreta:

Il dott. Mosè Longhi è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario condotto consorziale di Lodi (limitatamente ad alcune zone di Lodi rurale), Abbadia Cerreto, Boffalora d'Adda, Corte Palasio e Crespiatica.

Il sindaco di Lodi, nella sua qualità di presidente del Consorzio stesso, è incaricato, per la parte di competenza, della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 10 febbraio 1966

Il veterinario provinciale: OPPI

(1815)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.